



Data di pubblicazione: 14/11/2018

Nome allegato: *DETERMINAZIONE AMMESSI-NON AMMESSI.pdf*

CIG: 762722050E;

Nome procedura: *Servizio di manutenzione impianti elevatori
uffici INPS FVG 36 mesi*

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 14/11/2018

OGGETTO: ammissione e non ammissione di operatori economici alla procedura negoziata in MEPA per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori a favore delle Sedi INPS del Friuli Venezia Giulia, ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. C.I.G. 762722050E.

II DIRETTORE REGIONALE

Visti

il D.lgs. 30 giugno 1994 n. 479 di attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 364 "Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale";

il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, che approva le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare il Capo II dedicato alle competenze della dirigenza pubblica;

il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 di emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70;

il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'INPS, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172/2005 e in particolare gli artt. da 28 a 35 riguardanti gli impegni e le liquidazioni delle spese dell'Istituto;

la determinazione presidenziale n. 89/2016, così come modificata dalle determinazioni n. 100 e 132 dell'anno 2016, di adozione del nuovo Regolamento di Organizzazione dell'Istituto;

la determinazione presidenziale n. 110/2016, come modificata dalle determinazioni n. 13/2017, n. 118/2017 e n. 125/2017 di adozione del nuovo Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell'Inps;

la legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti;

l'art. 7, co. 8 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30/7/2010, in base al quale le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione sono devolute al Presidente dell'Ente I.N.P.S., che le esercita con proprie determinazioni;

l'art. 21 co. 1 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214, che ha disposto la soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals e la loro confluenza nell'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi in capo agli Enti medesimi alla data dello 01/01/2012;

la legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;

la determinazione del Presidente INPS n. 39 del 24.01.2017 di attribuzione dell'incarico di Direttore regionale INPS FVG al dott. Stefano Ugo Quaranta, con decorrenza 01/02/2017;

la determinazione n. 35 del 27.02.2017 del Direttore regionale Stefano Ugo Quaranta: "Nuovo modello organizzativo delle aree manageriali relative alla Direzione regionale Friuli Venezia Giulia e alle Direzioni provinciali della regione -conferimento incarichi dirigenziali.", in base alla quale, veniva assegnata alla dott.ssa Mara Nobile la responsabilità dirigenziale dell'Area Gestione Risorse-Gestione Patrimonio, nell'ambito della quale rientra la competenza del procedimento amministrativo riguardante, tra l'altro, la selezione de qua che si sta svolgendo

sulla piattaforma MEPA, che è stata attivata mediante determinazione a contrarre n. 242 del 20.09.2018 alla quale si fa espresso rinvio;

la nota del Direttore Generale Inps, prot. n. 15229 del 13.03.2017, di attribuzione alla dott.ssa Mara Nobile delle funzioni vicarie di Direttore regionale Inps FVG, in ragione del quale ruolo la suddetta è legittimata ad assumere atti vincolanti per l'Istituto INPS sul piano dell'ordinamento giuridico generale;

l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che prevede il principio in base al quale spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti "che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" nell'ambito della sfera di loro competenza, relativamente all'adozione di atti/provvedimenti amministrativi e nello svolgimento di tutte le attività funzionali, ivi comprese quelle negoziali, afferenti alle relative attribuzioni;

la determinazione n. 195 del 17/07/2018 del Direttore regionale Stefano Ugo Quaranta con la quale sono stati confermati gli incarichi manageriali ai dirigenti già preesistenti all'entrata in vigore del nuovo modello organizzativo, a decorrere dal 01/08/2018;

la determinazione direttoriale n. 201 del 20 luglio 2018, con la quale il sottoscritto Direttore Regionale INPS Friuli Venezia Giulia ha assegnato fino 31 luglio 2021, a seguito di apposito interpellato, l'incarico, già attribuito al dott. Fabrizio Tolentino, di Responsabile del Team Patrimonio, il quale può rivestire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;

la determinazione commissariale Inps n. 88/2010 in materia di competenze e limiti contrattuali previsti per la legittimazione a contrarre nell'interesse dell'Istituto in capo alle Direzioni regionali e in particolare, il punto 2 lett. b) che riguarda la attività di manutenzione di "opere o di impianti";

il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50";

la circolare n. 183/2017 con oggetto "Avvio del processo di programmazione e budget per l'anno 2018";

la determinazione presidenziale n. 05 del 31/01/2018, e la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 3 del 06/03/2018 con cui l'Istituto ha adottato, ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n. 190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione relativo al triennio 2018 - 2020;

la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 13/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2018;

la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto n. 15 del 4 settembre 2018, con la quale è stato approvato in via definitiva l'assestamento al bilancio preventivo finanziario generale - di competenza e di cassa - per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

la Circolare INPS n. 76 del 31-05-2018 a oggetto: "Attuazione delle Determinazioni presidenziali n. 176/2017 e n. 193/2017. Aggiornamento al modello organizzativo di Direzione regionale, Direzione di coordinamento metropolitano, Filiale metropolitana, Direzione provinciale e Filiale provinciale."

Considerata la determinazione del Direttore regionale, dott. Stefano Ugo Quaranta, n. 242 del 20.09.2018 che ha avviato la procedura negoziata in Mepa, ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss. m. e i., ai fini dell'acquisizione dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori a favore delle sedi INPS della regione Friuli Venezia Giulia, per il periodo 01/12/2018-30/11/2021, dando atto che con il medesimo provvedimento, veniva altresì nominato il RUP, ex art. 31 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nella persona del dott. Fabrizio Tolentino, Capo Team Patrimonio;

Richiamato il verbale delle operazioni di gara svoltesi il giorno 15.10.2018, agli atti dell'Ufficio Patrimonio, secondo il quale risulta che, scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 23:00 del 05/10/2018, le seguenti n. 10 aziende (su 260 invitate sul MEPA) avevano presentato offerte:

1. RIAM Ascensori S.r.l.;
2. SCHINDLER S.p.a.;
3. PRM Ascensori S.r.l.;
4. ASCOOP ASCENSORI S.r.l.;
5. THYSSENKRUPP Elevator Italia S.p.a.;
6. MODESTO S.r.l.;
7. RI.MA.CO. Società in nome collettivo di Coretti Marino & C.;
8. RONCO ASCENSORI S.r.l.;
9. CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.l.;
10. KONE S.p.a.

Dato atto che, giusta medesimo verbale poc'anzi richiamato, in relazione alla CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.l.:

"Si rileva che nella Dichiarazione sostitutiva, il legale rappresentante ha evidenziato la sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, del D.lgs. 50/2016 ossia, la commissione di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c, del D.Lgs.. In particolare viene dichiarata l'iscrizione al casellario informatico tenuto dall'ANAC, da meno di tre anni, a causa di 2 risoluzioni contrattuali anticipate, per una prima è stato depositato atto di citazione c/o Tribunale di Ancona per l'annullamento della risoluzione contrattuale, per la seconda è in preparazione l'atto di citazione da depositare c/o Tribunale di Brescia per l'annullamento della rescissione contrattuale.

Documentazione da valutare: SOSPESA."

Dato atto che la Stazione appaltante lo stesso giorno -15.10.2018- accertava che alla data del 30.03.2018 l'ANAC aveva iscritto la CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.l. nella sezione "Annotazioni riservate" con le seguenti indicazioni:

➤ **ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

"La presente annotazione è iscritta nel Casellario Informatico, ai sensi della Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1386 del 21 dicembre 2016, relativa al Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche.

Elenco operatori economici per i quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o comunque utili per le stazioni appaltanti CIG 687059525B. La stazione appaltante ASST degli Spedali di Brescia, con modello B) di segnalazione acquisito al prot. ANAC al n. 123293 del 2.11.2017, ha comunicato che con Determinazione Dirigenziale n. 1530 del 24.10.2017 ha disposto la rescissione del contratto del 21.7.2017, relativo al «Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori dell'ASST Spedali civili di Brescia per un periodo di 36 mesi», stipulato con la società CIAM Ascensori e Servizi srl (C.F.12216121009), per reiterate e gravi violazioni delle clausole contrattuali. "

➤ **ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI.**

Elenco operatori economici per i quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o comunque utili per le stazioni appaltanti La stazione appaltante INRCA - IRCCS Istituto di ricovero e cura per anziani, con modello di

segnalazione allegato B) al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 18.12.2013, n. 8505 del 10.4.2015, acquisito al prot. ANAC al n. 45001 del 15.4.2015, ha comunicato che con Determina Dirigenziale n. 9/GESLA del 7.4.2015 ha disposto la risoluzione del contratto di appalto, rep. N. 4705/2014 del 15.9.2014, dei "Lavori di realizzazione di un montalettighe antincendio a servizio del POR INRCA di Fermo", stipulato con "CIAM Ascensori e Servizi S.r.l.", per grave inadempimento e grave ritardo, ai sensi degli artt. 136, comma 6 e 138, 139, 140 del d.lgs. 163/2006. La presente annotazione è iscritta nel Casellario Informatico, ai sensi dell'art.8, comma 2, lett. p), del d.p.r. n. 207/2010, e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche. La CIAM Ascensori e Servizi S.r.l, con nota prot. ANAC n. 18968 del 4.2.2015, ha comunicato che è pendente un giudizio presso il Tribunale di Ancona (RGN 3532/2015), contro l'INRCA al fine di ottenere l'annullamento della risoluzione contrattuale 16-01-2016 ultima modifica 08-02-2016.

Visto l'art. art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. il quale espressamente prevede che: *Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:*

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;(.....) (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC);

Viste le Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017;

Considerato, che in base alle predette disposizioni e dichiarazioni dell'operatore economico, la stazione appaltante, come previsto dalla Linee Guida ANAC par. 5.1, attivava il contraddittorio con la CIAM ASCENSORI e SERVIZI S.r.l., chiedendo una opportuna audizione al fine di raccogliere ogni utile elemento necessario per decidere nel merito delle circostanze dichiarate dalla predetta impresa;

Ritenuto

che, proprio in ragione del dovere di confronto con la parte interessata, il competente dirigente dott.ssa Mara Nobile, giusta PEC INPS.8580.19/10/2018.0006055 (Segnatura in Uscita) invitava la CIAM Ascensori e Servizi s.r.l. a una audizione, in un primo momento per il 30.10.u.s., che veniva rinviata al giorno 8.11.u.s. su espressa richiesta della impresa CIAM Ascensori e Servizi s.r.l.;

che, nel frattempo la Direzione regionale riceveva, su propria formale richiesta, dalla A.S.S.T. Spedali di Brescia, giusta INPS.8580.24/10/2018.0006126 (Segnatura in Entrata), una dichiarazione con la quale la predetta pubblica amministrazione affermava di avere: "anticipatamente risolto un contratto già sottoscritto in data 21/07/2017 con l'Operatore economico (CIAM Ascensori e Servizi s.r.l.) per la seguente motivazione:

- *l'appaltatore non ha superato il periodo di prova di 6 mesi causa inadempimenti ed esecuzione gravemente errata che hanno determinato reiterate e gravi violazioni delle clausole contrattuali.*

Si precisa che l'Operatore economico di che trattasi non ha contestato in giudizio il provvedimento adottato."

che questa Direzione regionale in data 29/10/2018 riceveva, altresì riscontro dall'INRCA di Ancona con allegata la determinazione dirigenziale di risoluzione contrattuale per grave inadempimento e grave ritardo;

Dato atto

che a fronte dell'accordo tra le parti circa la data dell'audizione, l'impresa CIAM ASCENSORI e SERVIZI S.r.l. inviava, in propria rappresentanza, il legale rappresentante e amministratore unico, ingegnere Maurizio Tafuri, che si presentava il giorno 8 novembre u.s. presso l'Ufficio del sottoscritto in Trieste via Cesare Battisti n. 10d, nella Sede regionale INPS FVG;

che, del contraddittorio tenutosi il giorno 8.11.u.s. veniva assunto formale resoconto nella stessa data;

Ritenuto di rinviare integralmente a tale resoconto, anche a fini motivazionali, tenuto conto che in tale audizione l'ingegnere Maurizio Tafuri consegnava alla Stazione Appaltante un fascicolo di diverse pagine di delucidazioni, relative alla posizione dell'azienda nei confronti di altri committenti che in epoche precedenti avevano affidato lavori e servizi di natura analoga a quelli della procedura in argomento, fascicolo poi protocollato INPS.8580.08.112018.0006450 (segnatura in entrata) che, secondo le affermazioni dell'ingegnere Maurizio Tafuri, costituiva riscontro alla nota PEC INPS.8580.19/10/2018.0006055 (Segnatura in Uscita);

Considerato

che, come risulta indicato nel resoconto agli atti dell'Ufficio Patrimonio, il sottoscritto, all'esito del confronto del giorno 8.11.u.s., chiedeva con PEC.INPS.8580.08.11.2018.0006451 (Segnatura in uscita) alla CIAM Ascensori e Servizi s.r.l. di produrre entro le ore 13.00 di lunedì 12 novembre p.v. copia della citazione -avanti il competente tribunale- con la quale fosse stato contestato in giudizio il provvedimento assunto dagli A.S.S.T Spedali civili di Brescia relativo alla risoluzione contrattuale anticipata per gravi inadempimenti delle disposizioni negoziali, tenuto conto che per tale ragione l'ANAC aveva disposto l'iscrizione della impresa predetta nella sezione "annotazioni riservate";

che il sottoscritto precisava altresì la doverosità per la Stazione Appaltante di escludere lo stesso operatore economico nella eventualità che non sopraggiungesse, nei predetti termini, copia della citazione di cui sopra, e ciò ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016 che prevede la esclusione di operatori economici per "*significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio*";

che comunque sarebbe stato valutato anche il fascicolo protocollato INPS.8580.08.11.2018.0006450 (segnatura in entrata) che, secondo le affermazioni dell'ingegnere Maurizio Tafuri, costituiva riscontro alla nota PEC INPS.8580.19/10/2018.0006055 (Segnatura in Uscita);

Richiamata la nota PEC INPS.INPS.8580.09.11.2018.0006487 (Segnatura in entrata) a oggetto: "*Richiesta di trasmissione di citazione in giudizio avverso provvedimento risolutorio contrattuale del 21.07.2017 degli A.S.S.T Spedali Riuniti Civili di Brescia. Procedura MEPA per affidamento di contratto di manutenzione di impianti elevatori per Uffici INPS FVG. CIG:762722050E.*", con la quale la CIAM Ascensori e Servizi s.r.l. comunicava: "*che così come indicato nella dichiarazione sostitutiva a pag. 13, allegata all'offerta a voi inviata, si era già evidenziato che l'atto di citazione era ancora da depositare*";

Preso atto della oggettiva mancata contestazione in giudizio del provvedimento con il quale gli A.S.S.T Spedali di Brescia hanno anticipatamente risolto un contratto già sottoscritto in data 21/07/2017 con il predetto operatore economico, a causa di inadempimenti ed esecuzione gravemente errata, determinando di conseguenza reiterate e gravi violazioni delle clausole contrattuali;

Accertato Che tale fatto costituisce e integra la fattispecie normativa prevista dall'art. 80 co.5 lett.c) del Codice dei Contratti Pubblici, sanzionata con l'esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto;

Considerato il lasso di tempo intercorso dalla data della risoluzione, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1530 del 24.10.2017 dell'A.S.S.T. Spedali Riuniti di Brescia alla data della presente procedura;

Valutato il fascicolo, giusta INPS.8580.08.11.2018.0006450 (segnatura in entrata) dal quale non risultano elementi tali da disporre la ammissione della CIAM Ascensori e Servizi s.r.l. alla corrente procedura negoziata, in quanto in esso non è presente alcun atto di contrasto al provvedimento risolutorio assunto dagli A.S.S.T Spedali di Brescia;

Dato atto che la documentazione amministrativa relativa alle altre aziende in gara è risultata regolare;

Ritenuta la propria competenza nel merito;

DETERMINA

per le motivazioni rappresentate nel preambolo dell'odierno provvedimento

- di non ammettere alla corrente procedura negoziata, in MEPA, per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori a favore delle Sedi INPS del Friuli Venezia Giulia, ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la società *CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.l.*;
- di ammettere alle fasi successive della corrente procedura negoziata, in MEPA, per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori a favore delle Sedi INPS del Friuli Venezia Giulia, ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - C.I.G. 762722050E:
 1. *RIAM Ascensori S.r.l.*
 2. *SCHINDLER S.p.a.*
 3. *PRM Ascensori S.r.l.*
 4. *ASCOOP ASCENSORI S.r.l.*
 5. *THYSSENKRUPP Elevator Italia S.p.a.*
 6. *MODESTO S.r.l.*
 7. *RI.MA.CO. Società in nome collettivo di Coretti Marino & C.*
 8. *RONCO ASCENSORI S.r.l.*
 9. *KONE S.p.a.*

Si dà atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul profilo del committente - INPS - nella sezione "amministrazione trasparente" entro due giorni dalla sua adozione, ex art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Il provvedimento di esclusione sarà notificato a mezzo PEC entro cinque giorno dalla sua adozione, ex art. 76 comma 5 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, al concorrente escluso, potendo lo stesso avversare avanti il TAR FVG la decisione contenuta in tale determinazione, entro trenta giorni dalla notificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 recante il Codice del Processo Amministrativo.

Sulla piattaforma MEPA verrà, altresì, comunicato, in tempo utile, ai partecipanti la data di apertura delle offerte economiche.

FIRMATO

II DIRETTORE REGIONALE

Dott. Stefano Ugo Quaranta